

Imposta di bollo
di Euro 16,00
assolta in modo
virtuale.
Autorizzazione
n. 2016/1700 del
11/01/2016

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVVISORIO PER LA DEFINIZIONE DEI
RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA
SALUTE (ATS) DELL'INSUBRIA ED ENTE "FONDAZIONE RAIMONDI
FRANCESCO" DI GORLA MINORE PER LA STRUTTURA AMBULATORIALE
DI PARI DENOMINAZIONE ED UBICAZIONE (P.I./C.F. 00576660120) PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E
DIAGNOSTICA STRUMENTALE. (COD. REG.LE 322000716)

==,==,==,==,==

PREMESSO che:

1. l'art. 15, LR n. 33/2009 come modificato dalla LR 23/2015, regola l'autorizzazione, l'accREDITAMENTO e la contrattualizzazione di attività sanitarie e socio-sanitarie;
2. l'art 15, comma 6, della LR 33/2009 e s.m.i. prevede che "la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performance, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate";
3. costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una condanna divenuta definitiva e irrevocabile, ai sensi dell'art.80 del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50;
4. con DGR 28 dicembre 2012, n. IX/4606, che sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla DGR 25 luglio 2012, n. IX/3856, successivamente integrata dalla DGR 16 marzo 2015, n. X/3275 sono stati stabiliti i requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato con la Pubblica Amministrazione, alle quali si rimanda integralmente;
5. ATS è tenuta a richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente

al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art.1, comma 39, della L. n.243/2004 nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al DLgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

6. ai sensi dell'art. 22, comma 1 della LR n. 33/2009 gli erogatori aderiscono al Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite dalla Giunta regionale nell'ambito del progetto CRS-SISS;

7. ai sensi dell'art. 15, comma 7 della LR 33/2009 viene garantita la piena applicazione della Legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni, reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale, di conversione, con modificazione, del DL n.223 del 2006, di cui in particolare all'art.2.

8. l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a qualsivoglia titolo;

9. con DGR 16 dicembre 2019, n. XI/ 2672 la Giunta Regionale ha confermato che il contratto definitivo 2019, in essere per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed erogatori, sia integrato relativamente al primo quadrimestre dell'esercizio 2020, attraverso un contratto provvisorio da sottoscrivere entro il 31.01.2020;

10. in data 22/12/2009 tra l'ASL della Provincia di Varese, confluita nella ATS dell'Insubria, e l'Ente "Fondazione Raimondi Francesco" di Gorla Minore per la Struttura Ambulatoriale di pari denominazione ed ubicazione, è stato stipulato un

contratto conforme allo schema tipo di cui sopra per l'erogazione di prestazioni di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, denominato "contratto base".

Tutto ciò premesso

tra

Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria con sede legale in Via Ottorino Rossi n.

9 - P.I.V.A. 03510140126 nella persona del Direttore Generale Dott. Lucas Maria

Gutierrez

e

l'Ente "Fondazione Raimondi Francesco" di Gorla Minore per la Struttura

Ambulatoriale di pari denominazione ed ubicazione con sede legale nel comune di

Gorla Minore Via Volta, 1 nella persona del Legale Rappresentante **si conviene e si**

stipula, ad integrazione del contratto stipulato in data 22/12/2009, le cui disposizioni

rimangono in vigore tra le parti stesse tenuto conto degli aggiornamenti introdotti dai

successivi contratti integrativi, quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel

successivo art.2, integrano il contratto già stipulato tra l'ASL della Provincia di

Varese, confluita nella ATS dell'Insubria, e l'Ente "Fondazione Raimondi

Francesco" di Gorla Minore per la Struttura Ambulatoriale di pari denominazione ed

ubicazione in data 22/12/2009, con riferimento agli assetti rappresentati

nell'applicativo regionale dedicato A.S.A.N., per come aggiornati durante il periodo

di validità del presente contratto

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni in regime di specialistica

ambulatoriale e di diagnostica strumentale erogate nei primi quattro mesi del 2020

per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e agli stranieri, ad esclusione

degli oneri 7 e 9 (non Comunitari Senza Copertura Sanitaria – CSCS). Queste

prestazioni dovranno essere erogate secondo criteri di appropriatezza e di reale

necessità sia per i residenti in Regione Lombardia sia per gli assistiti extraregionali.

In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme

contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che, per quanto attiene

le prestazioni ambulatoriali, sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far

tempo dalla data dell' 01.01.2020.

Art. 3 - Valorizzazione per le attività di specialistica ambulatoriale e

diagnostica strumentale

Per le attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, a quota di

risorse assegnata è pari a € 22.275,00.=, corrispondente ai 4/12 di quanto stabilito nel

contratto definitivo 2019.

Resta fermo che l'attribuzione delle predette risorse è subordinata alle indispensabili

valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo

effettuate dall' ATS dell'Insubria per l'anno 2019 ed alla possibilità reale, sempre

verificata dall' ATS dell'Insubria, di garantire da parte del soggetto erogatore il

massimo livello di appropriatezza dell'erogazione anche per l'anno 2020.

Art. 4 Tariffe ed oneri del personale

Con la sottoscrizione del presente contratto integrativo relativo al primo

quadrimestre del 2020, l'Ente ha valutato che il valore delle tariffe e il conseguente

importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti

dall'applicazione ai propri dipendenti delle condizioni previste nei CCNL di

categoria e negli accordi integrativi locali, vigenti per tempo, nonché di adempiere

Imposta di bollo
di Euro 16,00
assolta - in modo
virtuale.
Autorizzazione
n. 2016/1700 del
11/01/2016

agli obblighi in materia di sicurezza, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo di svolgimento del servizio.

Art. 5 Programmazione delle attività

L'Ente si impegna a programmare l'erogazione delle attività sanitarie in modo omogeneo durante tutto l'arco dell'anno, ad esclusione delle prestazioni di medicina dello sport soggette a peculiare produzione stagionale.

Al fine di garantire l'effettiva realizzazione di ciò, si riportano le percentuali indicative di cui alla circolare 17 dicembre 2012, protocollo n. H1.2012.0036178 Allegato B alla DGR 26 ottobre 2012, n. IX/4334:

ambulatoriale 35,17% 1° quadrimestre

Art. 6 – Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le attività dei Nuclei Operativi di Controllo ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale in materia, saranno orientate anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto. Particolare attenzione sarà posta nel valutare le prestazioni di ricovero a basso peso di cui all'allegato 6A del DPCM. 12.1.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del DL 30.12.1992, N. 502", sia le prestazioni ambulatoriali per cui, sempre sulla base del citato DPCM, sono previste limitazioni di accesso. Le parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine della procedura amministrativa di risoluzione del contenzioso, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 7 – Pagamenti

L'ATS dell'Insubria si impegna a riconoscere all'Ente rimesse mensili pari al 95%

del valore delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, erogate, rendicontate e certificate dal Legale Rappresentate mediante l'utilizzo del portale dedicato. Tale importo non potrà comunque superare il 95% dell'importo mensile previsto a contratto. L'ATS dell'Insubria si impegna inoltre a riconoscere all'erogatore rimesse mensili pari all'80% del valore delle prestazioni erogate a favore di cittadini extraregione, rendicontate e certificate dal Legale Rappresentate mediante l'utilizzo del portale dedicato. Per la particolare natura ed oggetto del contratto, le parti, pur nel consapevole rispetto del disposto cui all'art. 7 del DLgs n. 231/2002, concordano di prevedere, per il pagamento del saldo, un termine superiore e diverso da quello normalmente previsto, ovvero coincidente con il momento della validazione, così come disposta dai competenti Uffici Regionali. Le parti concordano inderogabilmente che, per il recupero di eventuali somme che risultassero non dovute, anche a seguito degli esiti dei controlli NOC relativi ad anni precedenti, l'ATS dell'Insubria determinerà gli eventuali importi che potranno essere ripetuti tramite compensazione, con quanto dovuto dall'ATS ai sensi del presente contratto. Pertanto l'avvenuto saldo non potrà pregiudicare la ripetizione di somme che, sulla base di controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

In relazione al pagamento delle prestazioni sanitarie ambulatoriale erogate a cittadini stranieri (STP – regime erogazione 9), l'Ente procederà alla fatturazione alla ATS dell'Insubria, secondo le modalità operative in uso. ATS dell'Insubria effettuerà gli opportuni controlli per la verifica dell'ammissibilità al pagamento. I pagamenti avverranno sulla base delle rimesse effettive che perverranno dal Ministero della Salute e contestualmente trasferite da Regione alle ATS.

Art. 8 Rete Regionale di Prenotazione

L'Ente si impegna a collegare il proprio CUP ai servizi della rete Regionale di Prenotazione (Sovracup GP++) mantenendone nel tempo aggiornata l'integrazione.

L'Ente si impegna inoltre a esporre tutte le agende in multicanalità nella Rete Regionale di Prenotazione, ad abilitare il più possibile il canale Cittadino Self-care (Online sul sito di Regione Lombardia www.prenotasalute.regione.lombardia.it e attraverso l'App SALUTILE Prenotazioni) e a promuovere l'utilizzo degli stessi attraverso avvisi e comunicazioni presso gli uffici CUP, gli ambulatori e sui siti aziendali. L'Ente si impegna a condividere le informazioni sull'offerta sanitaria, attraverso i servizi della Rete Regionale di Prenotazione al fine di mettere a disposizione del cittadino un punto unico di accesso a tutta l'offerta sanitaria SSN.

L'Ente si impegna a mantenere costantemente aperte le agende di prenotazione, senza soluzione di continuità tra un esercizio e l'altro, con conseguente divieto di blocco delle stesse al fine di garantire la trasparenza delle liste di attesa. L'Ente dovrà comunicare alla Rete Regionale di Prenotazione tutti gli appuntamenti fissati direttamente sui propri CUP, per permettere l'annullamento automatico delle prenotazioni doppie (prescrizione prenotata su più ospedali), per liberare disponibilità nelle agende, ridurre le liste di attesa e limitare il fenomeno del "no show". L'Ente si impegna altresì a rispettare i Livelli di Servizio richiesti dall'integrazione con la Rete Regionale di Prenotazione per assicurare un'adeguata qualità del servizio ai cittadini.

L'Ente si impegna a provvedere all'aggiornamento dei propri sistemi dipartimentali per la generazione del referto in formato strutturato CDA2 secondo le ultime specifiche tecniche HL7, disponibili sul sito della documentazione SISS, e alla pubblicazione verso il sistema FSE regionale, in aggiunta al documento firmato digitalmente.

Art. 9 – Utilizzo del ricettario regionale e ricetta dematerializzata, contenimento

dei tempi di attesa

L'Ente si impegna al pieno rispetto delle norme nazionali e regionali relative alla prescrizione effettuata dai propri specialisti di prestazioni ambulatoriali, che costituisce un'obbligazione contrattualmente rilevante.

Stante il consolidamento nel corso del 2019 del processo di diffusione della ricetta dematerializzata, sia nelle prescrizioni farmaceutiche che di specialistica ambulatoriale, l'Ente dovrà essere in grado di effettuare la presa in carico della stessa tramite web-application o sistema integrato, e quindi dovrà risultare utilizzata all'interno dei domini centrali del SISS.

L'Ente si impegna, ai fini della completezza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), a pubblicare i documenti clinici elettronici (DCE) relativi ai referti rilasciati in seguito a prestazioni erogate sia in regime SSN sia in regime di libera professione.

Il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali rappresenta obiettivo regionale prioritario della Legislatura. L'Ente si impegna al rispetto dei contenuti delle DGR 17 gennaio 2018, n. X/7766, DGR 9 luglio 2019, n. XI/1865 e di quanto dettagliato al paragrafo 6.1 'Governo dei Tempi di Attesa' della DGR 16 dicembre 2019, n. XI/2672.

Art. 10 - Obblighi informativi e di comportamento

L'Agenzia e l'Ente si impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta l'osservanza dei precetti in materia di Codice dei dipendenti pubblici (DPR 16 APRILE 2013, N. 62) e Codice di Comportamento aziendale (DELIBERAZIONE N. 129 DEL 15.03.2018), in materia di prevenzione della corruzione (LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190, PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE) nonché

Imposta di bollo
di Euro 16,00
assolta in modo
virtuale.
Autorizzazione
n. 2016/1700 del
11/01/2016

rispetto degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato,

limitatamente ai dati ed ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse (ART. 2-BIS, COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, LINEE GUIDA ANAC N. 1134/2017).

L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti precetti normativi e regolamentari, pubblicati e consultabili in Amministrazione Trasparente attraverso i seguenti percorsi: *Disposizioni Generali \ Atti Generali \ Codice disciplinare e codice di condotta; Disposizioni Generali \ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*. In tal senso, l'Ente si impegna a consultare il sito di ATS Insubria periodicamente, viceversa, l'Agenzia ne curerà l'aggiornamento.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, se attribuiti a dipendenti dell'Agenzia, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento di ogni conseguente danno, se attribuiti all'Ente.

Art. 11- Tutela dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n.101/2018.

2. L'ATS e il soggetto erogatore, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività

definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto erogatore e l'Agenzia ovvero Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;

e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

4. Il soggetto erogatore inoltre:

a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;

b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), 260 all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 12 – Controversie

Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Art. 13 – Norma di rinvio e adeguamento

Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto "base" sottoscritto tra le stesse Parti ed a quanto dettagliato nella DGR n. XI/2672 del 16.12.2019. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente

contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato. In tali casi il soggetto erogatore ha facoltà, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS dalla necessità del soggetto erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. Anche in tal caso il soggetto erogatore può recedere dal contratto nei termini di cui al precedente paragrafo.

Costituisce causa risolutiva del contratto il venir meno di tutti i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 14 - Imposta di bollo e registrazione

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico dell'Ente erogatore delle prestazioni. La presente integrazione sarà inoltre sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri sempre a carico dello stesso Ente.

Art. 15 – Clausola di salvaguardia

Con la sottoscrizione del contratto l'Ente accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Previa lettura il presente contratto, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma digitale.

Varese, 29 gennaio 2020

Imposta di bollo
di Euro 16,00
assolta in modo
virtuale.
Autorizzazione
n. 2016/1700 del
11/01/2016

=====
Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Lucas Maria Gutierrez

=====
=====
=====
=====

Per l'Ente "Fondazione Raimondi Francesco"

Il Legale Rappresentante

Sig. Adriano Mellani

Art. 16 - Approvazione specifica

A norma dell' art. 1341 c. c., secondo comma le parti approvano espressamente ed integralmente, stante la rilevanza logico-giuridica delle stesse, tutte le disposizioni di cui all'epigrafata premessa, nonché, le seguenti clausole: art. 3, art. 4, art. 5, art.6, art.7, art.10, art.12, art.13 e art.15

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Lucas Maria Gutierrez

=====
=====
=====
=====

Per l'Ente "Fondazione Raimondi Francesco"

Il Legale Rappresentante

Sig. Adriano Mellani